



Ministero dell'Istruzione e del Merito

**Istituto d'Istruzione Superiore "Confalonieri - De Chirico"**

Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali

Istituto Tecnico Tecnologico Grafica e Comunicazione

Liceo Artistico

Via B. M. de Mattias, 5 - 00183 Roma - Tel. 06121122085/86 – CF 80200610584

E-mail: [rmis09700a@istruzione.it](mailto:rmis09700a@istruzione.it) - Pec: [rmis09700a@pec.istruzione.it](mailto:rmis09700a@pec.istruzione.it)

## REGOLAMENTO INTERNO DISPOSIZIONI PER LA SORVEGLIANZA DEGLI STUDENTI

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 50 del 28.08.2023

Il presente Regolamento integra quello d'Istituto per la parte relativa alla vigilanza e ne diventa parte integrante, a partire dal giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo. Tutto il personale (dirigente, docente, amministrativo, ausiliario e tecnico) e gli studenti sono tenuti a conformarsi a quanto previsto in essa; il mancato rispetto costituisce infrazione disciplinare.

### PREMESSO CHE

Gli alunni accolti nelle istituzioni scolastiche non possono essere lasciati senza sorveglianza durante le varie fasi della vita scolastica; Tale compito grava principalmente sui docenti e sui collaboratori scolastici, secondo quanto previsto dal proprio profilo professionale; Al Dirigente Scolastico competono i provvedimenti organizzativi e di gestione per garantire adeguate condizioni di sicurezza

### SI IMPARTISCONO

le seguenti disposizioni da osservare e porre in essere in relazione alla sorveglianza degli alunni.

La vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale scolastico a diverso titolo: Dirigente, Docenti, Personale ATA. L'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio (Corte dei Conti, sez. III, sentenza n. 1623/94).

Dal momento dell'ingresso a scuola fino al termine delle lezioni, spetta alla scuola la presa in carico dello studente per tutto il periodo dell'attività didattica fino al termine delle previste attività o al subentro della famiglia, ivi compreso il tempo e il luogo di altre iniziative organizzate dall'Istituto e previste nel Piano dell'Offerta Formativa (es. attività pomeridiane in orario extrascolastico, visite guidate/uscite didattiche/viaggi di istruzione, ...).

Con sentenza 15.05.2013 n. 11751, la Corte di Cassazione ha precisato che tale onere si estende anche nei confronti di alunni maggiorenni, per quanto riguarda l'obbligo generale dell'Amministrazione scolastica di proteggere e vigilare sull'incolumità fisica e sulla sicurezza degli allievi, sia per fatto proprio, adottando tutte le precauzioni del caso, che di terzi, fornendo le relative indicazioni ed impartendo le conseguenti prescrizioni, e da adempiere, per il tempo in cui gli allievi fruiscono della prestazione scolastica.

Ciò premesso, in caso di concomitanza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e/o di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi e qualora venissero meno le circostanze oggettive di tempo e di luogo per il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza. I collaboratori scolastici, su richiesta del docente, non possono rifiutare di effettuare la vigilanza, come disposto dal loro profilo professionale; inoltre, per favorire nelle classi l'alternanza degli insegnanti, per sorvegliare gli alunni che si recano ai servizi igienici e per attivarsi in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di antincendio e/o di Primo soccorso), essi sono tenuti a presidiare

costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della scuola o per esigenze impellenti.

In materia di vigilanza sugli alunni, spettano al Dirigente Scolastico compiti organizzativi e di gestione; è sua competenza e responsabilità (ex art. 2043 e 2051 Codice Civile) porre in essere tutte le misure organizzative e gestionali, per garantire la sicurezza dell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni.

Spetta al DSGA predisporre, attraverso il Piano delle attività, la gestione di tutto il personale A.T.A., assicurando l'organizzazione della vigilanza durante le attività scolastiche ed extrascolastiche durante l'intero anno scolastico.

I collaboratori scolastici svolgeranno l'attività di vigilanza, attenendosi al Piano delle attività redatto dal DSGA. Nel Piano delle Attività sarà indicata anche la collocazione del personale durante l'attività lavorativa. L'individuazione del posizionamento dei diversi addetti dovrà permettere il controllo generale degli spazi scolastici.

Tutto il personale è tenuto a rispettare scrupolosamente il Piano delle attività, ed in particolare nella parte connessa alla vigilanza, ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro, ex T. U. 81/08.

*Normativa di riferimento:* Codice Civile, artt. 2043, 2047, 2048; art. 6 DPR 416/74; art. 61 L. 312/80; D.L.vo 297/94; D.I. n. 44 del 01/02/01; D.L.vo 81/08; art. 29, comma 5 del CCNL Scuola 2006- 09; Statuto delle studentesse e degli studenti; Regolamento d'Istituto; Carta dei Servizi. In particolare, si riporta il testo delle norme generali sulla responsabilità civile per omessa vigilanza. Ai sensi dell'art. 2047 c.c. "in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto".

L'art. 2048 c.c. dispone che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza ... Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto".

### **Art. 1. - Personale docente**

Ai sensi dell'art. 17 della C.M. n. 105/1975 e dell'art. 29 del CCNL 2006-2009, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, i docenti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio della prima ora di lezione e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi. Inoltre, ciascun docente è tenuto a collaborare alla sorveglianza più generale nei locali e nelle pertinenze dell'istituto e ad attuare le misure organizzative e disciplinari che ritenga idonee per la tutela e l'incolumità degli studenti, facendo attenzione che:

gli alunni stiano lontani da fonti di pericolo;

gli alunni restino in classe e non sostino nei corridoi al cambio dell'ora;

il Dirigente scolastico, o i suoi collaboratori, sia tempestivamente informato di eventuali comportamenti a rischio e assenze ingiustificate di alunni dalle aule.

I docenti svolgono la funzione di vigilanza:

-al momento dell'ingresso degli alunni nell'aula;

-durante lo svolgimento delle attività didattiche;

-durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi;

-nel corso della ricreazione o intervallo;

-al momento dell'uscita degli alunni da scuola;

-nel corso di visite guidate/uscite didattiche/viaggi d'istruzione;

-nei confronti degli alunni diversamente abili;

-in caso di sciopero;

-nella necessità di somministrare farmaci salvavita.

#### **A. Entrata degli alunni**

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, i docenti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni. I docenti della prima ora, al suono della campanella,

sono tenuti a:

- fare l'appello, prendere nota sul registro degli assenti e/o degli eventuali ritardi in ingresso;
- verificare e annotare sul registro le giustificazioni di assenza e ritardo;
- conservare i certificati medici degli alunni, per consegnarli alla segreteria didattica;
- registrare l'eventuale mancata giustificazione, onde permetterne il controllo al collega della prima ora il giorno successivo;
- segnalare tempestivamente al coordinatore di classe eventuali irregolarità, anche rispetto ad assenze numerose, reiterate in particolari giorni o periodiche, da essi rilevate, al fine di attivare le opportune comunicazioni alla famiglia.

All'inizio di ogni ora di lezione, i docenti sono tenuti a:

- fare l'appello, prendere nota sul registro degli assenti e/o degli eventuali entrate posticipate od uscite anticipate;
- segnalare tempestivamente al coordinatore di classe eventuali irregolarità rilevate nella frequenza al fine di informare una efficace comunicazione con la famiglia.

### **B. Vigilanza degli alunni durante lo svolgimento delle attività didattiche**

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale e eventuali docenti in copresenza.

Ai docenti spetta vigilare sulla sicurezza e l'incolumità degli alunni ed adottare, in via preventiva, tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericolo, compreso il comportamento indisciplinato della classe, in modo da impedire che gli allievi possano compiere atti dannosi a terzi o a loro stessi. In particolare, i docenti devono adoperarsi perché il comportamento degli alunni sia improntato al rispetto e alla buona educazione, in primis perché:

- gli studenti tengano un comportamento consono all'ambiente scolastico;
- i banchi e le aule, sia normali che speciali, siano lasciate, per quanto possibile, in ordine e pulite (come da regolamento specifico);
- le attrezzature e il materiale della scuola sia utilizzato e conservato in modo efficiente e sia segnalata immediatamente al Dirigente scolastico ogni responsabilità individuale;
- non si fumi all'interno dell'istituto e negli spazi esterni, conformemente alla normativa vigente, e siano segnalate al personale incaricato eventuali infrazioni rilevate (come da regolamento specifico);
- i telefoni cellulari restino spenti durante le lezioni (come da regolamento specifico).

Nel caso di effettiva necessità, i docenti possono autorizzare uscite dalla classe - di norma un alunno alla volta - per il solo uso dei servizi igienici, richiamando l'attenzione del collaboratore scolastico in servizio al piano.

A queste indicazioni si aggiungono gli specifici obblighi individuati dal Responsabile per la Prevenzione e Protezione sui luoghi di lavoro per garantire l'osservanza alle norme di sicurezza.

E' fatto divieto ai docenti di assentarsi arbitrariamente dall'aula e lasciare incustodita la classe durante l'ora di lezione. In caso di grave necessità, prima di allontanarsi dall'aula, il docente ha l'obbligo di incaricare, per un tempo limitato e strettamente necessario, un collaboratore scolastico in servizio sul piano dell'edificio in cui si trova la classe di vigilare momentaneamente sugli alunni.

### **C. La vigilanza degli alunni durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi**

Di norma, il docente non deve lasciare gli alunni finché non sia subentrato il collega o sia disponibile un collaboratore scolastico, in servizio al piano, per la sorveglianza. Se l'insegnante è libero nell'ora successiva, deve attendere il collega subentrante. In caso di presenza in classe dell'insegnante di sostegno o di altro docente, la vigilanza viene garantita da quello a cui non è richiesta l'immediata presenza in classe.

I docenti, che iniziano le lezioni dopo la prima ora o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campanella, già davanti all'aula interessata, per consentire un rapido cambio del docente. Il docente, che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente, che era in attesa del proprio cambio, di recarsi nella classe di competenza.

Come ricordato sopra, gli insegnanti sono tenuti a verificare la presenza degli alunni ad ogni cambio dell'ora, a registrare le variazioni e a comunicare subito eventuali anomalie alla Dirigenza.

#### **D. Vigilanza degli alunni durante l'intervallo**

Durante l'intervallo/ricreazione la vigilanza sarà effettuata dai docenti secondo il **Piano delle Sorveglianze** predisposto dalla Dirigenza. Tutti i docenti in servizio in classe nell'ora al cui termine è prevista la ricreazione, possono far uscire gli alunni dall'aula. E' consentita l'uscita unicamente nel giardino che costeggia Via Numidia, per le classi dei Plessi Centrale e Pannonia, e del piazzale antistante all'ingresso, per le classi di via Severo, le classi del plesso di via Cerveteri, non avendo la sede pertinenze esterne esclusive, trascorreranno l'intervallo tra aule e corridoi: i docenti avranno cura di non far uscire i ragazzi sui ballatoi delle scale antincendio.

I docenti individuati nel Piano delle Sorveglianze, coadiuvati dai collaboratori scolastici, hanno l'obbligo di:

-sorvegliare durante l'intervallo gli alunni presenti sia all'interno sia all'esterno ed intervenire nei confronti di qualsiasi studente, anche se di altre classi, affinché tenga un comportamento corretto, non fumi, non lasci rifiuti al di fuori degli appositi contenitori, non parli a voce alta;

-far rispettare le normali condizioni di sicurezza, prevenendo, per quanto possibile, azioni o situazioni pericolose (es. corse e giochi di movimento in spazi non idonei), anche con apposite istruzioni e/o possibili accorgimenti;

-controllare che vi sia un accesso ordinato ai servizi.

Si richiama l'attenzione sul fatto che qualsiasi docente, che si trovi all'interno dell'istituto o nelle sue pertinenze esterne, è tenuto all'obbligo della vigilanza e ad intervenire tempestivamente per la tutela e l'incolumità degli studenti, indipendentemente dall'inserimento o meno del suo nominativo nel Piano delle Sorveglianze, nel caso in cui sia in presenza di studenti che adottino comportamenti non conformi alle norme di buona educazione o di sicurezza.

Al suono della campanella che segnala la fine dell'intervallo, gli studenti devono rientrare nelle aule e i docenti di sorveglianza esauriscono il proprio compito, che contestualmente si trasferisce agli insegnanti dell'ora di lezione successiva.

Agli insegnanti che sostituiscono, a qualsiasi titolo, i colleghi assenti, spettano i doveri di sorveglianza, come previsti per il docente sostituito.

#### **E. Vigilanza degli alunni durante gli spostamenti tra aule e/o altri locali (aule speciali, laboratori, spogliatoi, palestra, ...)**

I docenti sono tenuti a:

--prelevare gli studenti dall'aula in cui si trova la classe;

-assicurarsi che tutti gli spostamenti avvengano con la classe, o gruppo classe compatto;

-accompagnare gli allievi con cui faranno lezione nei trasferimenti dall'aula al nuovo locale individuato per lo svolgimento dell'attività didattica;

-riportare la classe nella sua aula al termine dell'attività, affidandola, al suono della campanella, all'insegnante dell'ora successiva;

--mantenere ordine e silenzio, durante il trasferimento, per non recare disturbo alle altre classi;

-accompagnare la classe all'uscita dalla scuola, se il termine dell'ora coincide con la fine dell'orario delle lezioni. E' possibile avvalersi della collaborazione del personale ausiliario.

Spetta ai docenti di Scienze Motorie e Sportive accompagnare gli alunni dalle aule agli spogliatoi, alla palestra o agli spazi sportivi esterni e viceversa, accertandosi che la classe rimanga unita in tali spostamenti; ove ricorrano particolari esigenze organizzative, tali trasferimenti possono essere fatti con la collaborazione del personale ausiliario, specificamente incaricato dal DSGA.

#### **F. Vigilanza degli alunni durante e le assemblee di classe e di istituto degli studenti**

Durante le assemblee di classe e di istituto, ferma restando la libertà di espressione, resa sempre in modo civile, i docenti pur non avendo l'obbligo di esercitare la vigilanza, avranno cura di informare gli studenti al fine di evitare eventi dannosi per sé, per gli altri, per le strutture e le attrezzature scolastiche e altri comportamenti che possano configurare fattispecie di reato, danno erariale, altri eventi dannosi o gravi violazioni del Regolamento di disciplina degli studenti.

In caso di impossibile ordinato svolgimento dell'assemblea, i docenti segnalano immediatamente la situazione all'ufficio di Dirigenza, che può intervenire ritirando l'autorizzazione concessa e ripristinando il normale svolgimento delle lezioni.

#### **G. La vigilanza degli alunni diversamente abili**

Il docente di classe, con la collaborazione del docente di sostegno o di un eventuale assistente, deve garantire costante vigilanza sugli alunni diversamente abili, secondo le modalità individuate e riportate nel Piano educativo individualizzato.

#### **H. Uscita degli alunni da scuola**

Per assicurare la vigilanza, al termine delle lezioni gli insegnanti sono tenuti a:

-consentire l'uscita anticipata degli alunni, solo se debitamente autorizzati;

-accompagnare gli alunni all'uscita, avendo cura che il tragitto sia percorso in modo ordinato, evitando schiamazzi, corse o giochi pericolosi.

#### **I. La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche, uscite e viaggi di istruzione**

La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche (spettacoli teatrali, cinematografici, sportivi, mostre, ...) è affidata con incarico del Dirigente scolastico e costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio. I docenti incaricati devono accompagnare gli alunni, svolgere attività di

sorveglianza durante tutto il tempo in cui sono ad essi affidati e non possono in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli allievi, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.

Spetta agli insegnanti, durante le uscite didattiche e le visite guidate, impartire agli alunni chiare norme di sicurezza e di comportamento, in particolare per quanto attiene regole semplici di educazione stradale.

In caso di uscite didattiche e/o viaggi di istruzione, si fa riferimento a quanto previsto dallo specifico Regolamento di Istituto.

#### **L. Vigilanza degli alunni in caso di sciopero/assemblee sindacali del personale**

In caso di scioperi/assemblee sindacali del personale della scuola, che non assicurino il regolare svolgimento delle lezioni, le famiglie verranno avvertite in anticipo con circolare del Dirigente scolastico della possibilità che la scuola non assicuri il servizio, ovvero che non lo assicuri in modo regolare.

In caso di sciopero, sia il personale docente che i collaboratori scolastici e gli assistenti tecnici hanno il dovere della vigilanza su tutti gli alunni presenti nella scuola.

Il personale non scioperante deve assicurare la prestazione per le ore di lavoro previste; non può essere chiamato a lavorare per un numero di ore maggiore ma, in caso di necessità, può essere chiamato dal Dirigente, o da un suo Collaboratore, a cambiare orario, ma non il totale delle ore di lezione previsto per il giorno dello sciopero, o a cambiare classe, per assicurare la semplice vigilanza degli alunni.

#### **M. Infortuni e malori - Somministrazione di farmaci**

In caso di infortuni o malori degli studenti durante l'ora di lezione o durante l'intervallo, tutto il personale dovrà attenersi alle procedure previste dal D. L.vo n. 81/2008, e sue modifiche ed integrazioni, e provvedere ad avvisare la famiglia, indipendentemente dalla gravità dell'accaduto. In particolare, in caso di malore o incidente, il docente, valutata la gravità dell'accaduto, avvisa tempestivamente la Dirigenza e l'Ufficio di Segreteria didattica, che si occuperà di avvisare le famiglie. Contestualmente, per i primi soccorsi, chiederà l'intervento dei collaboratori scolastici al piano, i quali avvertiranno l'Addetto al Primo Soccorso e, se del caso, richiederanno l'intervento del "118", secondo le indicazioni riportate nel Piano di Emergenza di Istituto.

Nel caso di lieve malore di uno studente, lo stesso potrà lasciare la scuola solo se prelevato da un genitore o familiare su esplicita autorizzazione dei genitori, eventualmente anche telefonica.

La somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori degli alunni o dagli esercitanti la potestà genitoriale, a fronte della presentazione di una certificazione medica, attestante lo stato di malattia dell'alunno con la prescrizione dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia). Dei casi in cui sia stata fatta tale richiesta sarà immediatamente informato il Consiglio di classe.

In caso di emergenza, il docente, qualora in possesso dei titoli previsti dalla norma (corso di pronto soccorso, come prescritto dal D. L.vo n. 81/2008 e sue modifiche ed integrazioni), procederà alla somministrazione del farmaco. In caso contrario, informerà immediatamente il collaboratore

scolastico del piano, che potrà somministrare il farmaco direttamente (se in possesso dei titoli) o farlo somministrare da un altro collaboratore, individuato dal Dirigente scolastico.

Per le emergenze che richiedono la somministrazione di farmaci salva-vita e in cui non sia necessaria una particolare competenza tecnica, il docente stesso, o il collaboratore scolastico, opereranno con la massima tempestività.

#### N. Situazioni di pericolo, emergenza, ordine pubblico

Fermo restando la responsabilità delle singole persone sul problema della sicurezza, nel caso di situazioni di emergenza dovute a ingresso non autorizzato di estranei adulti o minorenni che, invitati ad uscire, non si attengano alle disposizioni impartite, causando situazioni di turbativa o interruzione di pubblico servizio, comportamenti di alunni interni che possano costituire pericolo per la propria o altrui incolumità, il personale è tenuto ad avvisare tempestivamente la Dirigenza la quale, valutata la situazione, potrà fare ricorso al Servizio di Pronto Intervento 112.

### **Art. 2. - Collaboratori scolastici**

#### Premessa

Nell'ambito delle mansioni attinenti al loro profilo professionale, i collaboratori scolastici svolgono servizio di sorveglianza e vigilanza nei locali della scuola e nelle sue pertinenze, collaborando con il personale docente per assicurare il migliore svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata scolastica, in particolar modo quando è massima la presenza degli studenti fuori dalle aule (entrata, uscita, intervallo); vigilano sugli alunni loro affidati nei casi di momentanea assenza del docente per particolari urgenze o necessità.

Ad essi vengono affidate le chiavi di accesso dell'edificio scolastico e degli spazi interni e spetta anche a loro garantire la sorveglianza dei cortili e pertinenze della scuola, segnalare all'Ufficio del DSGA eventuali atti di vandalismo o di incuria, o la presenza di oggetti pericolosi e di rifiuti impropri.

I collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici o per esigenze impellenti.

Il collaboratore scolastico non può rifiutare di effettuare la vigilanza momentanea su richiesta del docente.

#### **A. Entrata degli alunni**

Sulla base del Piano annuale delle attività predisposto dalla DSGA, ai collaboratori scolastici compete, secondo i posti a ciascuno assegnati:

- l'apertura dei cancelli e delle porte d'ingresso agli orari prestabiliti;
- la sorveglianza degli spazi interni ed esterni dell'edificio;
- la sorveglianza delle porte di accesso durante l'entrata degli alunni;

- la sorveglianza degli alunni comunque presenti nell'edificio;
- la vigilanza sul passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule;
- la chiusura dei cancelli e delle porte dopo l'inizio delle lezioni;
- l'accoglienza degli alunni ritardatari;
- la sorveglianza delle porte di accesso, degli atri e dei corridoi, per impedire l'ingresso ad estranei.

#### **B. Vigilanza degli alunni durante lo svolgimento delle attività didattiche**

Durante le attività didattiche, i collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con gli insegnanti per:

- assicurare la sorveglianza nei corridoi e nei servizi igienici degli alunni autorizzati dall'insegnante ad allontanarsi momentaneamente dall'aula;
- sorvegliare la classe durante i momenti di lezione, qualora l'insegnante dovesse assentarsi per motivi urgenti;
- rimandare in aula gli eventuali alunni trovati a sostare nei pressi dei distributori automatici.

#### **C. La vigilanza degli alunni durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi**

I collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a:

- favorire il cambio degli insegnanti nelle classi;
- vigilare sulla classe fino all'arrivo dell'insegnante in servizio all'ora successiva, se incaricati della sorveglianza sugli alunni da parte del docente che ha terminato la lezione;
- in caso di ritardo o di assenza dei docenti, vigilare sugli alunni e avvisare, nel contempo, il collaboratore del Dirigente scolastico del disguido affinché vengano assunti i necessari provvedimenti.

#### **D. Vigilanza degli alunni durante la ricreazione**

Durante l'intervallo i collaboratori scolastici di turno:

- collaborano con gli insegnanti nella vigilanza;
- sorvegliano il corridoio, gli spazi esterni, l'atrio interno di competenza e i bagni, in modo da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose;
- non lasciano il proprio posto di servizio, se non per situazioni di estrema urgenza;
- fanno attenzione che gli alunni non si allontanino dall'istituto od escano dai cancelli.

In presenza di un flusso elevato di uscita negli spazi esterni, i collaboratori scolastici vigileranno secondo il piano predisposto dal DSGA. In particolare, le aule, i corridoi e gli spazi interni saranno vigilati da un collaboratore scolastico e dai docenti in servizio ai piani, mentre gli spazi esterni saranno vigilati dai restanti collaboratori scolastici a qualsiasi titolo presenti in tali luoghi.



### **E. Vigilanza degli alunni durante gli spostamenti tra aule e/o altri locali**

Su richiesta dei docenti, o per specifica disposizione della DSGA, i collaboratori scolastici possono collaborare nell'accompagnare gli alunni durante:

- il trasferimento dalle aule alla palestra e viceversa;
- il trasferimento da un'aula ad un'altra e nei laboratori.

Durante gli spostamenti, essi avranno cura di mantenere ordine e silenzio per non recare disturbo alle altre classi.

### **F. La vigilanza degli alunni diversamente abili**

I collaboratori scolastici, espressamente individuati dalla DSGA, hanno il compito di cooperare con gli insegnanti per la sorveglianza e l'assistenza degli alunni diversamente abili.

### **G. Uscita degli alunni da scuola**

Al termine della giornata di lezione, per assicurare la vigilanza i collaboratori scolastici sono tenuti a:

- vigilare il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio;
- controllare le porte di uscita/sicurezza e il cancello esterno dell'edificio, sulla base del piano di sorveglianza predisposto dal DSGA, con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni;
- garantire la sorveglianza nei corridoi degli alunni provvisti di apposita autorizzazione negli orari posticipati, per attività di recupero, sportello, potenziamento, od espressamente autorizzati dal Dirigente fuori dal normale orario di lezione.

### **H. La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche**

I collaboratori scolastici, quando richiesto e secondo le specifiche istruzioni impartite, coadiuvano i docenti nella vigilanza delle classi durante le attività programmate dal Collegio Docenti e realizzate al di fuori dell'istituto scolastico e delle sue pertinenze.

### **I. Vigilanza degli alunni in caso di sciopero/assemblee sindacali del personale**

In caso di sciopero/assemblee sindacali del personale della scuola, che non assicurino il regolare svolgimento delle lezioni, le famiglie verranno avvertite in anticipo con circolare del Dirigente scolastico della possibilità che la scuola non assicuri il servizio, ovvero che non lo assicuri in modo regolare.

In caso di sciopero, sia il personale docente che i collaboratori scolastici e gli assistenti tecnici hanno il dovere della vigilanza su tutti gli alunni presenti nella scuola, dal momento che tale servizio rientra tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali degli alunni.

### **L. Infortuni e malori – Somministrazione di farmaci**

In caso di infortuni o malori degli studenti durante l'ora di lezione o durante l'intervallo, tutto il personale dovrà attenersi alle procedure previste dal D. L.vo n. 81/2008, e sue modifiche ed integrazioni, e provvedere ad avvisare la famiglia, indipendentemente dalla gravità dell'accaduto. In

particolare, in caso di malore o incidente, i collaboratori scolastici al piano avvertiranno l'Addetto al Primo Soccorso e, se del caso, richiederanno l'intervento del "118", secondo quanto previsto dal Piano di Emergenza. Nel caso in cui lo studente debba essere trasferito in ambulanza presso il Pronto Soccorso, non trovandosi presenti i genitori dell'alunno o un docente disponibile, l'addetto al soccorso seguirà lo studente al Pronto Soccorso, in attesa dell'arrivo dei familiari.

Nel caso di lieve malore di uno studente, lo stesso potrà lasciare la scuola solo se prelevato da un genitore o familiare su esplicita autorizzazione dei genitori, eventualmente anche telefonica.

La somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori degli alunni o dagli esercenti la potestà genitoriale, a fronte della presentazione di una certificazione medica, attestante lo stato di malattia dell'alunno con la prescrizione dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia). Dei casi in cui sia stata fatta tale richiesta sarà immediatamente informato il Consiglio di classe.

In caso di emergenza, il collaboratore scolastico del piano, chiamato dal docente della classe, potrà somministrare il farmaco direttamente, se in possesso dei titoli (corso di pronto soccorso, come prescritto dal D. L.vo n. 81/2008, e sue modifiche ed integrazioni), o farlo somministrare da un altro collaboratore, individuato dal Dirigente scolastico.

Per le emergenze, che richiedano la somministrazione di farmaci salva-vita e in cui non sia necessaria una particolare competenza tecnica, il docente stesso o il collaboratore scolastico opereranno con la massima tempestività.

#### **M. Situazioni di pericolo, emergenza, ordine pubblico**

Fermo restando la responsabilità delle singole persone sul problema della sicurezza, nel caso di situazioni di emergenza dovute a ingresso non autorizzato di estranei adulti o minorenni che, invitati ad uscire, non si attengano alle disposizioni impartite, causando situazioni di turbativa o interruzione di pubblico servizio, comportamenti di alunni interni che possano costituire pericolo per la propria o altrui incolumità, il personale è tenuto ad avvisare tempestivamente la Dirigenza la quale, valutata la situazione, potrà fare ricorso al Servizio di Pronto Intervento 112.



**Il Dirigente Scolastico**  
**Prof.ssa Maria Catapano**

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del  
D. Lgs. n. 39/1993